

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana, cui la richiedente è iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2054, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l'«Universitetit Tiranes» di Tirana (Albania) in data 3 settembre 1994 nonché il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano in data 14 marzo 2002;

Preso atto che la sig.ra Aliu Mane ha dimostrato di aver espletato un anno di pratica forense presso uno studio legale italiano e di aver superato nel luglio 2004 il corso di specializzazione in professioni legali presso l'«Università degli studi di Milano»;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 19 novembre 2002 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale orale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09716

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2005.

Mancata iscrizione della sostanza attiva triazamate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della Commissione n. 451/2000/CE e n. 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva triazamate nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE in quanto il notificante non intende più chiedere l'inclusione di detta sostanza attiva;

Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;

Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, deve essere concesso un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva triazamate non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 2, della decisione 2005/487/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triazamate, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 5 gennaio 2006.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 4 gennaio 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE
DELLA SOSTANZA ATTIVA TRIAZAMATE

Numero di registrazione	Nome prodotto	Data di registrazione	Impresa
11401	Aztec	17/07/2002	Basf Italia S.p.a.

05A09747

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 21 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sila Greca a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideeterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa agricola «Sila Greca a r.l.», con sede in Acri, c.da San Giacomo n. 144 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Luigi De Santis, in data 11 maggio 1996, repertorio n. 58, registro società n. 124927, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3555, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A09748